

(N. 2605-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta dell'8 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2878)*

*modificato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti)
del Senato della Repubblica nella seduta del 19 novembre 1952*

*modificato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 5 dicembre 1952 (V. Stampato N. 2878-B)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione
(SEGNÍ)**

**di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro
(PELLA)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia
(ZOLI)**

**col Ministro *ad interim* dell'Interno
(SPATARO)**

**col Ministro dell'Industria e Commercio
(CAMPILLI)**

**e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(RUBINACCI)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 DICEMBRE 1952

Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1953-54, del decreto legislativo
luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età
per l'ammissione alle scuole di ostetricia, e fissazione di tale limite a 30 anni.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—
Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1952-53, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia.

—
Articolo unico.

Con effetto dall'anno scolastico 1952-53, è abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

—
Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1953-54, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia, e fissazione di tale limite a 30 anni.

—
Articolo unico.

È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360.

Con effetto dall'anno scolastico 1953-54, il limite massimo di età per l'ammissione nelle scuole di ostetricia è fissato ad anni 30.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.